

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.9.2007
COM(2007) 548 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione nel corso dell'anno 2005 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹ stabilisce, all'articolo 17, paragrafo 1, che ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione che riporta il numero dei casi in cui ha rifiutato di trasmettere documenti in esito a una domanda e illustra i motivi di tali rifiuti. La relazione deve inoltre indicare il numero di documenti sensibili i cui riferimenti non sono stati inseriti nel registro pubblico.

La presente relazione, che concerne l'anno 2005, è la quarta relazione presentata dalla Commissione in applicazione di tale disposizione.

L'allegato alla presente relazione contiene dati statistici relativi al trattamento delle domande di accesso. Una serie di tabelle riporta le cifre relative ai quattro anni di applicazione del regolamento, permettendo in tal modo di seguirne l'evoluzione. A questo proposito va sottolineato che le statistiche riguardano esclusivamente le domande di accesso a documenti non pubblicati e non comprendono né gli ordinativi di documenti già pubblicati né le domande di informazione.

1. Politica di trasparenza

Il 2005 è stato contrassegnato dall'avvio di una "Iniziativa europea per la trasparenza" che si iscrive negli obiettivi strategici della Commissione per il periodo 2005-2009. In esito ad un primo dibattito orientativo nel corso della riunione del 18 maggio 2005², il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di lanciare la summenzionata iniziativa che prevede tre serie di azioni.

1.1. Miglioramento dell'accesso alle informazioni:

- pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari finali dei fondi comunitari;
- migliore sinergia tra le banche dati in modo da ampliare la portata del registro.

1.2. Pubblicazione nel 2006 di un libro verde per lanciare un dibattito sui seguenti temi:

- obbligo giuridico di pubblicazione da parte degli Stati membri delle informazioni relative ai beneficiari finali dei fondi comunitari erogati nell'ambito della gestione concorrente;
- attività dei gruppi d'interesse;
- prassi della Commissione in materia di consultazione.

1.3. Avvio di un dibattito interistituzionale dedicato alla legislazione relativa all'accesso del pubblico ai documenti, sulla scorta della relazione della Commissione sull'attuazione dei principi del regolamento 1049/2001³ e di una consultazione pubblica sull'eventuale revisione del regolamento.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

² Cfr. verbale della 1702^a riunione della Commissione.

³ Relazione del 30 gennaio 2004, COM(2004) 45.

2. Registri e siti internet

2.1. A fine 2005, il registro dei documenti della Commissione comprendeva 61.085 documenti (cfr. tabella allegata).

2.2. L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che i documenti «sensibili»⁴ sono iscritti nel registro solo con il consenso dell'originatore. Nel 2005 nessun documento sensibile ai sensi della summenzionata disposizione era compreso nel registro.

2.3. In seguito all'impegno assunto dal Presidente della Commissione nei confronti del Parlamento europeo, il 3 ottobre 2005 è stato istituito un registro specifico dei gruppi di esperti. Tale registro fornisce una panoramica degli organismi consultivi che coadiuvano la Commissione e i suoi servizi nella preparazione di proposte legislative e di iniziative politiche. Esso si aggiunge al registro, istituito nel 2003, relativo ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dal legislatore.

2.4. I dati relativi alla consultazione del sito «Trasparenza e accesso ai documenti», accessibile sul server EUROPA, sono i seguenti:

	Numero di visitatori	Numero di sessioni	Pagine visualizzate
Totale	98.804	151.176	203.159
Media mensile	8.234	12.598	16.930

3. Cooperazione con le altre istituzioni e gli Stati membri

Il **comitato interistituzionale** di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento non si è riunito a livello politico nel corso del 2005. Ciononostante, gli alti funzionari responsabili dell'applicazione del regolamento presso le tre istituzioni⁵ si sono riuniti l'11 novembre 2005. Essi hanno deciso di consolidare e formalizzare la cooperazione interistituzionale a livello dei servizi istituendo due gruppi di lavoro specifici:

- un gruppo incaricato di coordinare i registri e gli altri strumenti d'informazione;
- un forum di scambio su questioni di carattere giuridico relative all'applicazione del regolamento.

4. Analisi delle domande di accesso

⁴ «documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari» (articolo 9, paragrafo 1).

⁵ Il Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo, il direttore generale responsabile per l'informazione e il protocollo presso il Segretariato del Consiglio e il Segretario generale aggiunto della Commissione.

- 4.1. Nel corso del 2005 è stato confermato l'aumento costante, anche se meno sostenuto del 2004, del numero di **domande iniziali** osservato dall'adozione del regolamento. Per il 2005, sono state registrate 3 173 domande iniziali, ossia 573 domande in più rispetto al 2004 (aumento del 22,1%). Per memoria, le percentuali di incremento erano state del 53,7% nel 2003 e del 70,72% nel 2004.
- 4.2. Il numero di **domande di conferma** è rimasto praticamente invariato; nel 2005 ne sono state registrate 167, a fronte di 162 nel 2004.
- 4.3. Si segnalano poche variazioni per quanto riguarda la **ripartizione delle domande per settore d'interesse**. I settori della concorrenza, dei dazi doganali e della fiscalità indiretta, del mercato interno e dell'ambiente rappresentano quasi il 35% delle domande. Tuttavia, si è manifestato un interesse crescente per la politica delle imprese, per i trasporti e l'energia, per la politica regionale e per il settore della cooperazione in materia di giustizia.
- 4.4. La **ripartizione delle domande per categorie socioprofessionali** non è variata in maniera significativa. I vari gruppi di interesse, le ONG e le imprese rappresentano oltre il 40% delle domande.
- 4.5. Infine, è rimasta costante anche la **ripartizione geografica delle domande**. Quasi un quarto (22,63%) proviene da persone o da organismi stabiliti in Belgio, visto il numero di imprese, studi legali e associazioni o ONG che operano a livello europeo. Inoltre, la maggior parte delle domande proviene dagli Stati membri più popolosi: Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi che totalizzano un po' più della metà delle domande. Anche nel 2005 la percentuale rappresentata dai nuovi Stati membri rimane modesta (4,58%).

5. Applicazione delle eccezioni al diritto di accesso

- 5.1. La percentuale di **risposte positive** nella fase iniziale delle domande si situa praticamente allo stesso livello degli anni precedenti, ossia a 68,24%.

Nel 64,67% dei casi i documenti sono stati divulgati integralmente e nel 3,57% dei casi è stato accordato l'accesso parziale ai documenti richiesti.

La percentuale non tiene conto del numero elevato di domande di accesso a documenti già divulgati (circa una domanda su cinque). Del resto, nel 2% circa dei casi la domanda riguardava un documento inesistente.

- 5.2. La percentuale di decisioni di conferma della posizione iniziale è in lieve calo, scendendo dal 73,21% al 68,44% dei casi. Di conseguenza, nel 31,56% dei casi il richiedente ha ottenuto un accesso più ampio dopo aver presentato una domanda di conferma.

La percentuale di risposte totalmente positive dopo un rifiuto iniziale è in lieve calo, scendendo dal 9,09% all'8%. Per contro, la percentuale di decisioni che concedono un accesso parziale dopo un rifiuto iniziale registra un sensibile aumento, passando dal 17,7% al 23,56%.

Al termine del processo il tasso di risposte positive si mantiene praticamente allo stesso livello del 2004 (69,87% contro 70% nel 2004). Nel 65,08% dei casi i

documenti sono stati divulgati integralmente e nel 4,79% dei casi è stato concesso un accesso parziale.

- 5.3. Nella fase iniziale, il principale motivo di rifiuto continua ad essere la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino). Tale eccezione è alla base del 41% dei rifiuti, contro il 31,81% nel 2004. Nella maggior parte dei casi si tratta di domande di accesso a fascicoli in materia di concorrenza o a documenti relativi a procedure d'infrazione non ancora concluse.

Il secondo motivo di rifiuto riguarda la tutela del processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3), con una percentuale del 26,74% contro 25,44% nel 2004.

La tutela d'interessi commerciali è invocata nel 7,39% dei casi di rifiuto nella fase iniziale, contro 8,33% nel 2004.

- 5.4. I principali motivi che giustificano la conferma del rifiuto di accesso sono gli stessi della fase iniziale, ossia:

- la tutela dell'obiettivo delle attività d'indagine (29,77%);
- la protezione del processo decisionale (21,10%).

Occorre rilevare tuttavia che la tutela degli interessi commerciali è invocata con maggiore frequenza nell'ambito delle domande di conferma (13,9%).

6. Denunce presentate al Mediatore europeo

- 6.1. Nel 2005 il Mediatore ha chiuso nove denunce contro la Commissione relative a rifiuti di comunicazione di documenti. Una denuncia ha dato luogo a un progetto di raccomandazione, cui la Commissione si è parzialmente conformata; il Mediatore ha chiuso il caso con una osservazione critica. Cinque casi sono stati chiusi con soddisfazione del ricorrente. In uno di questi il Mediatore ha formulato un'osservazione critica, che tuttavia riguardava un altro aspetto della denuncia. In un caso il ricorrente ha ritirato la sua domanda di accesso. Infine, due casi sono stati chiusi senza constatazione di cattiva amministrazione.

6.1.1. Denuncia 2229/2003/MHZ

La denuncia riguarda una procedura d'infrazione in materia ambientale, avviata a seguito della denuncia di una ONG. In subordine, l'ONG contestava il rifiuto di trasmetterle documenti oggetto di corrispondenza con le autorità spagnole nel quadro della procedura.

Il Mediatore ha concluso che il rifiuto di accesso non costituiva un caso di cattiva amministrazione, ma ha formulato un'osservazione critica concernente le lungaggini della procedura d'infrazione.

6.1.2. Denuncia 2403/2003/MF

Un membro del Parlamento europeo desiderava gli fossero trasmessi i documenti relativi a due casi d'infrazione concernenti l'esenzione IVA concessa alla Chiesa cattolica in Spagna e Portogallo. La Commissione gli ha trasmesso i documenti relativi ai due fascicoli, tranne un parere del Servizio giuridico e documenti trasmessi dagli Stati membri interessati, che si erano opposti alla divulgazione. Il Mediatore ha chiuso il caso senza constatare cattiva amministrazione da parte della Commissione.

6.1.3. Denuncia 948/2004/OV

Una ONG desiderava ottenere la terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale prima della sua adozione. Un problema amministrativo ha ritardato il trattamento della domanda. Poiché nel frattempo la relazione era stata adottata e pubblicata, la domanda è risultata priva di oggetto.

6.1.4. Denuncia 1368/2004/GG

La ricorrente, una società che partecipava ad un progetto ambientale in Cina il cui contratto era stato rescisso dalla Commissione, contestava il rifiuto di trasmetterle documenti relativi alle prestazioni dell'esperto da essa distaccato. Il rifiuto si fondava sulla tutela dei dati personali e degli interessi commerciali dell'esperto in questione. Poiché il Mediatore aveva invitato la Commissione a riesaminare la sua posizione, la Commissione ha divulgato parzialmente 13 documenti, privati dei dati personali, e ha confermato il rifiuto di trasmettere gli altri tre documenti. Il Mediatore ha comunque chiuso il caso con una osservazione critica.

6.1.5. Denuncia 1798/2004/PB

Il ricorrente aveva presentato due domande di accesso a documenti, una riguardante le misure di sicurezza adottate a seguito degli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid, l'altra le discussioni relative all'armonizzazione della durata delle pene detentive. Il ricorrente non ha contestato il contenuto delle risposte, bensì esclusivamente il superamento del termine dei 15 giorni lavorativi per il trattamento della sua prima domanda. Avendo constatato che la questione era stata risolta, il Mediatore ha chiuso il caso formulando un'osservazione.

6.1.6. Denuncia 2821/2004/OV

Una ONG greca operante nel settore ambientale contestava l'accesso parziale concesso dalla Commissione a una relazione su una missione nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza della Corte in un caso di infrazione. Poiché la Commissione aveva avviato una nuova procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, una parte del documento era stata secretata per non pregiudicare i negoziati in corso con le autorità elleniche. Il Mediatore ha chiuso il caso concludendo che non si era verificata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

6.1.7. Denuncia 3381/2004/TN

La denuncia riguarda anch'essa una procedura d'infrazione nel settore ambientale, avviata a seguito di una denuncia presentata da una associazione civica. Nel corso dell'indagine, la Commissione aveva rifiutato l'accesso alla corrispondenza con le

autorità britanniche. Dopo la chiusura della procedura d'infrazione, la Commissione ha divulgato i propri documenti e, previa consultazione, le risposte delle autorità britanniche. Poiché la questione era stata risolta con soddisfazione della ricorrente, il Mediatore ha chiuso il caso.

6.1.8. Denuncia 116/2005/MHZ

Ad un membro del Parlamento europeo era stato rifiutato l'accesso ad una lettera trasmessa dal Ministro delle finanze portoghese nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi. Il nuovo governo portoghese, consultato dal Mediatore, non ha formulato obiezioni alla divulgazione della lettera. Conformandosi al progetto di raccomandazione del Mediatore, la Commissione ha divulgato la lettera.

6.1.9. Denuncia 1777/2005/GG

Un avvocato tedesco contestava il rifiuto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettergli il fascicolo relativo ad un'indagine in corso su un progetto in Lesotho. Poiché l'OLAF aveva archiviato l'indagine, il ricorrente ha ritirato la domanda.

6.2. Oltre alle denunce 116/2005/MHZ e 1777/2005/GG, suesposte, il Mediatore ha ricevuto nel corso del 2005 altre 13 denunce relative a rifiuti di trasmettere documenti.

7. Ricorsi giurisdizionali

7.1. Il Tribunale di primo grado ha pronunciato due sentenze e emanato tre ordinanze in cause relative a decisioni della Commissione di rifiuto totale o parziale dell'accesso a documenti ai sensi del regolamento 1049/2001.

7.1.1. Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2005, causa T-187/03, Isabella Scippacercola contro Commissione

Il Tribunale ha confermato che il diritto di uno Stato membro di opporsi alla divulgazione di un documento proveniente dallo stesso Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, riguarda anche i documenti trasmessi dallo Stato membro in questione a una istituzione non redatti da un organo dello stesso Stato.

7.1.2. Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2005, causa T-2/03, Verein für Konsumenteninformation contro Commissione

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che rifiutava l'accesso al fascicolo relativo ad un cartello, rammentando che l'istituzione è tenuta ad effettuare un'analisi concreta e specifica dei documenti richiesti. Tuttavia, in casi eccezionali, l'istituzione, fondandosi sul principio di proporzionalità, può derogare all'obbligo di esame concreto e specifico, ma esclusivamente dopo aver esaminato tutte le altre possibili opzioni e spiegato in modo circostanziato i motivi per cui tali alternative comportano anch'esse oneri amministrativi sproporzionati.

7.1.3. Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2005 nella causa T-287/03 Società Imballaggi metallici Salerno Srl contro Commissione

La causa riguarda l'accesso alla corrispondenza intercorsa con le autorità italiane nel quadro di un aiuto di Stato. L'oggetto del contenzioso è identico a quello della causa T-76/02, Messina/Commissione, nell'ambito della quale il Tribunale aveva ritenuto che, a seguito dell'opposizione delle autorità italiane alla divulgazione delle lettere da esse inviate alla Commissione, quest'ultima era obbligata a rifiutare l'accesso a tali documenti. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

- 7.1.4. Ordinanza del 15 giugno 2005 nella causa T-98/04 (stesso ricorrente della causa precedente nonché altre imprese italiane)

La causa è collegata a quella precedente, ma il ricorso riguarda l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha dichiarato un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune. Nell'ambito di tale procedura, i ricorrenti hanno chiesto, a titolo di misura organizzativa ai fini della procedura, la comunicazione delle lettere inviate alla Commissione dalle autorità italiane in relazione al regime di aiuto. Il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile.

- 7.1.5. Ordinanza del presidente della prima sezione del Tribunale, del 2 giugno 2005, nella causa T-237/04 Ultradent Products Inc contro Commissione

La causa è stata cancellata dal ruolo a seguito della rinuncia della ricorrente.

- 7.2. Nel 2005 sono stati presentati tredici nuovi ricorsi contro decisioni della Commissione in applicazione del regolamento 1049/2001. Undici ricorsi sono tuttora pendenti; uno è stato cancellato dal ruolo e un altro è stato dichiarato irricevibile.

- 7.2.1. A.S.TER, causa T- 409/05⁶

La ricorrente è una società di cui il comune di Genova è azionista di maggioranza. La società desidera ottenere l'accesso ai documenti all'origine dell'avvio di un'indagine su una presunta infrazione alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. L'accesso è stato rifiutato poiché la divulgazione pregiudicherebbe l'indagine in corso. La ricorrente contesta l'applicazione di tale eccezione e invoca inoltre la violazione del principio del contraddittorio.

⁶ GU C 22 del 28.1.2006, pag. 19.

7.2.2. Borax Europe Ltd, cause T-121/05 e T-166/05⁷

I ricorsi provengono da un'impresa che contesta la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso a documenti, in particolare a registrazioni audio di una riunione di un gruppo di esperti in preparazione al 30° adattamento al progresso tecnico della direttiva relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. I documenti riguardano in particolare la classificazione dell'acido borico e dei borati.

7.2.3. Editions Odile Jacob, causa T-237/05⁸

La ricorrente, che ha presentato due ricorsi d'annullamento di decisioni della Commissione relative ad un'operazione di concentrazione, ha presentato anche una domanda di accesso a documenti relativi a tale operazione. Con il ricorso contesta la decisione con cui è stata respinta la sua domanda.

7.2.4. Internationaler Hilfsfonds eV, causa T-141/05⁹

Il richiedente è una ONG attiva nel settore umanitario. A seguito della rescissione di un contratto da parte della Commissione, ha chiesto l'accesso completo al pertinente fascicolo. La Commissione ha messo a disposizione la maggior parte del fascicolo mantenendo tuttavia la riservatezza di taluni documenti. Il richiedente ha presentato una denuncia al Mediatore, che ha chiuso il caso con un'osservazione critica. Il richiedente ha successivamente ripresentato domanda di accesso integrale al fascicolo. Poiché la Commissione ha confermato la sua posizione, il richiedente ha presentato un ricorso giurisdizionale.

7.2.5. Muñiz, causa T-144/05¹⁰

Il ricorso, presentato da un avvocato specializzato, riguarda l'accesso a verbali dei lavori di un gruppo istituito presso il Comitato del codice doganale nonché altri documenti presentati a tale comitato. La Commissione ha rifiutato di divulgare tali documenti poiché riguardavano questioni sulle quali non era ancora stato deliberato.

7.2.6. MyTravel, causa T-403/05¹¹

La ricorrente aveva ottenuto, con la denominazione "Airtours plc", l'annullamento della decisione della Commissione relativa ad un'operazione di fusione¹². Nel quadro di un ricorso per il risarcimento dei presunti danni subiti¹³, la ricorrente chiede l'accesso alla relazione dei servizi della Commissione preparata a seguito dell'annullamento della decisione riguardante la fusione, nonché ad altri documenti pertinenti. Il ricorso si prefigge l'annullamento della decisione di rifiutare la trasmissione alla ricorrente di alcuni dei documenti in questione.

⁷ GU C 143 dell'11.6.2005, pag. 38 e GU C 155 del 25.6.2005, pag. 29.

⁸ GU C 205 del 20.8.2005, pag. 32.

⁹ GU C 143 dell'11.6.2005, pag. 40.

¹⁰ GU C 132 del 28.5.2005, pag. 36.

¹¹ GU C 10 del 14.1.2006, pag. 29.

¹² Causa T-342/99 Airtours/Commissione.

¹³ Causa T-212/03 MyTravel/Commissione.

7.2.7. Navigazione Libera del Golfo, cause T-109/05 e T-444/05¹⁴

Con i due ricorsi, una compagnia di navigazione intende ottenere l'accesso a dati relativi ai sovraccosti occasionati dalla gestione di un collegamento marittimo in regime di obblighi di servizio pubblico da parte di una compagnia concorrente. I dati figurano nella versione riservata della decisione relativa ad un aiuto notificato dalle autorità italiane, ma sono stati cancellati dalla versione pubblicata.

7.2.8. Nomura, causa T- 233/05¹⁵

La ricorrente ha presentato un ricorso contro una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato nella Repubblica ceca e chiede l'accesso al fascicolo istruttorio. La Commissione ha respinto la domanda invocando diverse eccezioni: la tutela dell'indagine, non conclusa poiché la decisione è oggetto di ricorso, l'opposizione delle autorità ceche alla divulgazione dei documenti trasmessi alla Commissione e la tutela delle delibere interne. La ricorrente contesta la motivazione del rifiuto e invoca un interesse pubblico preminente alla divulgazione.

7.2.9. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland eV, causa T-5/05¹⁶

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione rifiuta, sulla scorta dell'opposizione delle autorità tedesche, di concedere l'accesso ad una domanda della Repubblica federale di Germania di stabilire deroghe in virtù di disposizioni della sesta direttiva IVA.

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2007¹⁷.

7.2.10. Weber, causa T-290/05¹⁸

Il ricorso riguarda l'accesso al fascicolo relativo ad un'indagine sul finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione in Germania. Occorre rilevare che il ricorrente chiedeva al Tribunale di ingiungere alla Commissione di trasmettergli i documenti richiesti.

Con ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2006 il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile.

7.2.11. Williams, causa T-42/05¹⁹

La ricorrente, assistente universitaria, ha chiesto di accedere a documenti relativi all'elaborazione della normativa in materia di organismi geneticamente modificati. Essa contesta l'accesso parziale concesso.

8. Conclusioni

¹⁴ GU C 106 del 30.4.2005, pag. 43 e GU C 48 del 25.2.2006, pag. 40.

¹⁵ GU C 217 del 3.9.2005, pag. 46.

¹⁶ GU C 82 del 2.4.2005, pag. 32.

¹⁷ GU C 69 del 24.3.2007, pag. 29.

¹⁸ GU C 257 del 15.10.2005, pag. 12.

¹⁹ GU C 93 del 16.4.2005, pag. 34.

Nel 2005 si è confermato l'interesse crescente del pubblico ad accedere ai documenti non pubblicati della Commissione. Come per gli anni precedenti, le domande provengono in gran parte (più del 40%) da imprese, ONG, studi legali o vari gruppi di interesse.

L'immagine generale che si ricava dall'analisi delle domande di accesso è che una percentuale elevata di esse riguarda le attività della Commissione in materia di controllo dell'applicazione del diritto comunitario. In moltissimi casi, tali domande di accesso sono presentate al fine di ottenere documenti atti a corroborare la posizione del richiedente nell'ambito di una denuncia, ad esempio per presunta infrazione del diritto comunitario, oppure di ricorso amministrativo o giurisdizionale. Occorre rilevare che, in generale, le domande riguardano una mole considerevole di documenti la cui analisi comporta un notevole lavoro amministrativo.

I motivi di rifiuto invocati con maggiore frequenza riguardano la tutela dei seguenti interessi: gli obiettivi delle indagini, gli interessi commerciali delle imprese e il processo decisionale della Commissione. Quest'ultima eccezione è invocata più per tutelare l'adozione di decisioni a rilevanza individuale che il processo legislativo. In campo legislativo, aumentano progressivamente i documenti messi direttamente a disposizione del pubblico, senza attendere domande di accesso. Le direzioni generali della Commissione hanno sviluppato i propri siti internet specifici, tramite i quali hanno reso pubblico un numero considerevole di documenti.

Le denunce chiuse nel 2005 dal Mediatore sono state per la maggior parte risolte con soddisfazione del ricorrente. Nel 2005 il numero di denunce presentate al Mediatore in merito all'applicazione del regolamento 1049/2001 è rimasto stabile, nonostante l'aumento del numero di domande.

Il Tribunale di primo grado ha confermato la propria giurisprudenza sui seguenti due punti:

- la facoltà degli Stati membri di opporsi alla divulgazione di documenti da essi trasmessi ad un'istituzione;
- l'esigenza, in linea di principio, di un esame concreto e specifico dei documenti oggetto di una domanda di accesso.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che il regolamento 1049/2001 riguarda l'accesso del pubblico ai documenti e che l'interesse particolare che un ricorrente può far valere non è pertinente ai fini della valutazione della fondatezza di una decisione di rifiuto.

* * * * *

ANNEX

Statistics relating to the application of Regulation No 1049/2001

2002-2005

CONTENTS OF THE REGISTER

	COM	C	OJ	PV	SEC	Total
2001	1.956	5.389	-	-	4.773	12.118
2002	2.095	6.478	134	116	3.066	11.889
2003	2.338	6.823	135	113	2.467	11.876
2004	2.327	7.484	134	145	2.718	12.808
2005	2.152	7.313	129	126	2.674	12.394
Total	10.868	33.487	532	500	15.698	61.085

INITIAL REQUESTS

1. Number of initial requests

2002	2003	2004	2005
991	1 523	2 600	3 173

2. Number of identifiable documents taken into consideration

2002	2003	2004	2005
2 150	2 936	4 051	4 534

3. Number of initial requests for which partial access was granted

2002	2003	2004	2005
44	64	105	122

4. Rate of positive replies during the initial stage

	2002	2003	2004	2005
Full access		66.83	64.8	64.67
Partial access		2.48	3.39	3.57
Total	66.5	69.31	68.19	68.24

CONFIRMATORY REQUESTS

5. Number of confirmatory requests

2002	2003	2004	2005
96	143	162	167

6. Breakdown of decisions on confirmatory requests (%)

	2002	2003	2004	2005
Confirmation	66.9	61.57	73.21	68.44
Partial revision	9.2	8.29	17.70	23.56
Full revision	23.9	30.13	9.09	8.0

7. Rate of positive replies for the procedure as a whole

	2002	2003	2004	2005
Full access	62.4	69.5	65.45	65.08
Partial access	8.3	3.32	4.58	4.79
Total	70.7	72.82	70.00	69.87

BREAKDOWN OF REQUESTS

8. According to professional profile of requesters (%)

	2002	2003	2004	2005
Members of the public whose professional profile was not indicated	31.8	30.16	32.15	31.89
Civil society (interest groups, industry, NGOs, etc.)	17.8	23.48	27.31	29.44
Lawyers	22.4	20.46	13.65	11.00
Academics	12.3	11.15	11.23	10.49
Other EU institutions	3.1	6.16	5	3.78
Public authorities (other than the EU institutions)	8.6	5.57	10.15	12.32
Journalists	3.8	3.02	0.5	1.07

9. According to geographical origin (%)

	2002	2003	2004	2005
Belgium	23	25.05	26.42	22.63
Germany	10.9	12	12.77	13.24
Italy	9.6	8.85	10.35	9.77
France	10.3	7.80	8.62	9.71
Not specified	12.3	12.59	5.65	7.44
United Kingdom	8.8	7.87	8	6.62
Spain	5.4	5.25	5.69	5.52
Netherlands	6.4	6.30	4.96	5.29
Denmark	1.6	2.36	2.08	2.14
Austria	2.1	0.98	1.73	1.92
Greece	1.2	1.97	1.54	1.92
Ireland	2	1.38	1.19	1.70
Portugal	1.2	0.59	1.38	1.54
Poland			1.58	1.48
Sweden	1.3	1.18	1.19	1.10
Finland	0.5	0.59	0.69	0.88
Switzerland			0.62	0.85
United States			0.92	0.69
Luxembourg	0.4	1.11	0.65	0.66
Czech Republic			0.5	0.63
Hungary			0.73	0.60
Norway			0.35	0.44
Slovakia			0.27	0.38
Malta			0.27	0.35

Lithuania			0.19	0.28
Latvia			0.08	0.28
Bulgaria			0.04	0.25
Slovenia			0.23	0.19
Cyprus			0.31	0.16
Canada			0.12	0.16
Romania			0.12	0.16
Estonia			0.15	0.13
Liechtenstein			0.15	0.09
Turkey			0.12	0.09
Croatia			0.04	0.09
Russia			0.12	0.06
Brazil				0.06
China (incl. Hong Kong)				0.06
Israel				0.06
Mexico				0.06
Albania				0.03
Egypt				0.03
Iceland				0.03
India				0.03
Japan			0.04	0.03
Macedonia (FYROM)			0.04	0.03
Taiwan				0.03
Ukraine				0.03

2002

2003

2004

2005

EU countries	84.7	83.35	91.58	89.13
Not specified	12.3	12.59	5.65	7.50
European countries not members of the EU (including candidate countries)	1.7	0.93	1.24	2.10
Non-European countries	1.3	0.99	1.24	1.24
Candidate countries		2.14	0.27	0.54

10. According to areas of interest (%)

	2002	2003	2004	2005
Competition	12.7	13.7	14.58	12.70
Secretariat-General, Cabinets and Policy advisors	15.9	10.62	8.66	9.41
Environment	6.2	7.41	7.23	8.19
Internal market	10.3	8.79	8.5	8.01
Transport and energy	2.9	3.54	5.54	6.37
Taxation and customs union	10.6	10.82	7.5	6.27
Justice, freedom and security	2.2	2.3	3.81	4.70
Enterprise policy	3.9	3.08	3.31	4.63
Agriculture	4.8	4.59	5.15	4.44
Regional policy	0.8	2.16	2.96	3.91
External aid and development	0.9	2.56	2.39	3.06
Health and consumer protection	4.4	4	2.38	2.68
Employment and social affairs	3.2	3.48	4.15	2.62
Administration, personnel and recruitment	3.2	3.21	2.35	2.23
Budget and internal audit	2.9	2.82	2.19	2.11
Enlargement	1	1.25	1.31	1.99
Economic and financial affairs	1.1	1.57	1.92	1.92
External relations	2.1	2.16	2.5	1.92
Legal questions	3	2.3	2.81	1.92

Information technology and media			0.88	1.83
External trade	1.1	2.03	2.27	1.67
Fisheries	0.6	0.72	1	1.64
Fraud protection	2.4	2.23	2.12	1.39
Research and technology	1.7	1.97	1.92	1.36
Education and culture	0.5	1.18	1.38	1.07
Press and communication	0.8	1.05	0.69	0.69
Statistics	0.1	0.39	0.15	0.32
Interpretation and translation	0.8	-	0.31	0.25
Official publications	-	0.07	0.04	0.03

BREAKDOWN OF REFUSALS OF ACCESS ACCORDING TO THE EXCEPTION APPLIED

11. Initial requests (%)

	2002	2003	2004	2005
Public security	-	0.21	0.36	0.29
Defence and military matters	0.46	0.31	0.72	0.14
International relations	1.8	5.33	4.84	4.08
Financial, monetary or economic policy	0.46	1.05	8.06	2.53
Personal data	5.2	4.39	5.20	3.31
Commercial interests	3.7	8.89	8.33	7.39
Court proceedings and legal advice	3.7	9	8.15	8.59
Inspections, investigations and audits	35.9	37.55	31.81	41.03
Decision not taken		11.82	10.57	12.60
Internal deliberations	8.6	9.10	14.87	14.50
Confidentiality requested by the Member State from which the document originates	2.1	5.96	2.6	3.73
No reply or inadequate motivation	19.6	6.07	4.48	2.68

Note: In the column for 2002, the cases in which several exceptions were applied are not included in the breakdown according to the exception applied; in the other columns all the exceptions are identified.

12. Confirmatory requests (%)

	2002	2003	2004	2005
Public security	-	-	0.35	-
Defence and military matters	-	-		-
International relations	7.2	7.76	4.21	5.01
Financial, monetary or economic policy	-	-	8.07	0.56
Personal data	0.6	6.85	9.12	10.31
Commercial interests	3.3	11.87	15.79	13.09
Court proceedings and legal advice	4.4	14.61	5.61	11.14
Inspections, investigations and audits	29.4	30.14	26.32	29.25
Decision not taken	1.6	3.65	12.98	8.08
Internal deliberations		14.61	8.77	12.81
Confidentiality requested by the Member State from which the document originates	4.4	10.5	8.77	9.75

Note: In the column for 2002, the cases in which several exceptions were applied are not included in the breakdown according to the exception applied; in the other columns all the exceptions are identified.